

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ex art 89 comma 1 lettera e) del D.Lgs 81/2008, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, dei lavori ricompresi nell'intervento di riqualificazione e adeguamento normativo dell'Ala Ovest del Presidio Ospedaliero di Rho.

CIG:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. ..I.. signor.. .., iscritto all'Albo de.. .. della provincia di al n., libero professionista, con studio in (prov.), via, (c.f., partita IVA), si impegna ad assumere l'incarico, affidato dalla ASST Rhodense di Garbagnate Milanese, per l'espletamento delle prestazioni professionali, relativo alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ex art 89 comma 1 lettera e) del D.Lgs 81/2008, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, dei lavori ricompresi nell'intervento di riqualificazione e adeguamento normativo dell'Ala Ovest del Presidio Ospedaliero di Rho.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimo.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono nella:
 - ☐- 1. PROGETTAZIONE
 - ☐- 1.1. progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
 - ☐- 1.2. Progettazione definitiva;
 - ☐- 1.3. Progettazione esecutiva;
 - ☐- 2. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
 - ☐- 3.1. In fase di progettazione;
2. Il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
3. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 4. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Art. 5. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento preliminare alla progettazione.
3. Il tecnico incaricato si impegna a:
 - a) produrre **una serie di n.5 (cinque) copie** di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);
 - b) a consegnare alla Stazione Appaltante, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, una copia completa del progetto su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG.
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei

progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 6. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il tecnico è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 7. (Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
 2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante, come segue:
 1. progetto di fattibilità tecnica ed economica: giorni 30 naturali e consecutivi;
 2. progetto definitivo: giorni 50 naturali e consecutivi;
 3. progetto esecutivo e PSC: giorni 20 naturali e consecutivi;
- n.b. i tempi sono assegnati d'ufficio e, pertanto, invariabili.

Art. 8. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'1 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 10, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 7; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

Art. 9. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle

condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.

3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10. (Determinazione dei compensi)

1. Premesso che la stima dei lavori ammonta ad euro 4.535.911,00, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:

1. progettazione di fattibilità tecnica ed economica	Euro
2. progetto definitivo	Euro
3. progetto esecutivo	Euro
4. spese conglobate	Euro
5. Coord. Sic. in fase di progettazione	Euro
6. sconto	Euro
7. TOTALE COMPLESSIVO	Euro

Nota per il concorrente: la base d'asta è di €. 474.321,07

2. I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati anche in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori; l'eventuale utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.
3. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
4. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 11. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - a) entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura all'ufficio protocollo aziendale, dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, Definitivo, Esecutivo e PSC: 100% dell'importo della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Art. 12. (Conferimenti verbali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione, per un numero di riunioni non superiore **a 5 (cinque)**.

Art. 13. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al Tribunale foro di Milano. E' esclusa la causale arbitrale.

Art. 14. (Assicurazione)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D. Lgs 50/2016, il tecnico incaricato dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento dell'attività. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. Il progettista rimane obbligato a progettare nuovamente i lavori a proprio carico, senza costi e oneri per la stazione appaltante. La polizza decorre dalla data di inizio lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati.
2. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.
3. L'Amministrazione può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 15. (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante l'Amministrazione affidante per il solo progetto di fattibilità tecnica ed economica, mentre lo sarà per i progetti definitivo ed esecutivo, solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.
3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi, del progetto definitivo ed esecutivo, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Garbagnate M.se, lì

Il tecnico incaricato:
.....

Per delega del Direttore Generale
Il Responsabile
.....